

Premi di risultato, come effettuare il deposito dei contratti sul portale ministeriale?

di [Paolo Ballanti](#)

Pubblicato il 7 Aprile 2025

La detassazione dei premi di risultato permette ai lavoratori dipendenti di ottenere un'imposta ridotta su compensi legati alla produttività, con un'aliquota agevolata del 5% fino al 2027. Ma chi può realmente accedere al beneficio? E quali adempimenti sono richiesti alle aziende? Questa guida pratica spiega come depositare correttamente i contratti aziendali sul portale ministeriale per accedere all'agevolazione.

La normativa italiana ha inteso favorire il riconoscimento di premi di risultato ai lavoratori dipendenti grazie all'applicazione di una tassazione ridotta rispetto a quella ordinaria per scaglioni IRPEF.

La detassazione dei premi di risultato

La Legge 28 dicembre 2015, numero 208 riconosce all'articolo 1, comma 182 **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, eccezionalmente ridotta al 5% per i premi di risultato corrisposti nelle annualità dal 2023 al 2027**. La detassazione opera con riguardo ai premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite di importo complessivo (premi ed utili) di 3 mila euro, elevati a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori. L'applicazione in busta paga del regime fiscale agevo



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento